**REGOLAMENTO TIROCINIO PRATICO – VALUTATIVO (TPV)**

**LAUREE ABILITANTI LM-51 (L. 163/2021 – D. INTERM. 654/2022)**

**Informazioni Generali**

Per l’abilitazione alla professione di psicologo, la normativa vigente (L.163/2021 e relativi decreti attuativi) prevede lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) finalizzato all’accesso alla Prova Pratica Valutativa (PPV). Il TPV ha una durata totale di 750 ore (pari a 30 CFU) così suddivisi:

▪ Attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, svolte durante i corsi di laurea triennali L24, per una durata di 250 ore\*.

▪ Attività pratiche contestualizzate e supervisionate, pari a 20 CFU, svolte durante i corsi di laurea magistrali LM-51, per una durata di 500 ore.

*\* gli studenti che non hanno svolto le 250 ore di tirocinio o che hanno svolto attività di tirocinio per un numero inferiore a 10 CFU, potranno acquisirli in aggiunta ai 20 CFU del TPV della laurea magistrale. Per tali studenti sarà possibile svolgere presso l’Ente i CFU di attività professionalizzanti di TPV non acquisiti in L-24 in aggiunta ai 20 previsti, previo inserimento del numero complessivo di CFU nel progetto formativo firmato dal responsabile dell’Ente e dal Tirocinante.*

**Modalità di Attivazione e Conclusione del Tirocinio (LM-51)**

Per effettuare il TPV è innanzitutto necessario essere regolarmente iscritti al 2° anno dei CdLM (Classe LM-51) ed aver conseguito un minimo di 30 CFU del proprio Piano di Studi; individuare l’Ente tra le sedi esterne convenzionate con l’Ateneo avente uno psicologo iscritto all’Albo professionale degli Psicologi sez. A da almeno tre anni per ottenere dallo stesso il nulla osta alla disponibilità ad accogliere studenti per lo svolgimento del tirocinio.

***N.B. è necessario contattare personalmente le strutture per verificarne la disponibilità.***

Il periodo di TPV può avere inizio nelle seguenti date: il 15 gennaio; il 15 maggio; il 15 settembre.

Le candidature e il progetto formativo per il TPV sono da presentare tassativamente nelle seguenti finestre temporali:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data Inizio Tirocinio** | 15 Gennaio | 15 Maggio | 15 Settembre |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data presentazione**  **candidature e progetto**  **formativo** | Dal 22 Novembre al 23 Dicembre | Dal 10 Marzo al 13 aprile | Dal 10 luglio al 13 agosto |

Per fare la richiesta di attivazione del TPV (N.B.: da NON confondersi con la richiesta di convenzionamento di un Ente), dopo aver ricevuto la disponibilità dell’Ente convenzionato gli studenti devono inviare una mail all’indirizzo **tirociniopsicologia.prelaurea@unicz.it** riportando nell’oggetto: “*Domanda di attivazione TPV ESTERNO LM-51 e il nome, cognome e numero di matricola*”.

Nella mail dovrà essere allegato un unico file pdf contenente copia dei seguenti documenti:

1. nulla osta allo svolgimento del TPV rilasciato dall’ente ospitante con riferimento alla data e al numero di protocollo della Convenzione;
2. modulo di domanda attivazione TPV con progetto formativo (vedi allegato A);
3. autodichiarazione del tutor (vedi Allegato B) corredato di copia del documento di identità;
4. copia del documento di identità dello studente.

***NB: tutta la documentazione trasmessa deve essere scansionata e inviata in un unico file formato PDF, debitamente compilata e firmata nelle parti di rispettiva pertinenza da: Tirocinante, Tutor e Rappresentante legale dell’Ente ospitante.***

**Criteri e modalità di selezione del candidato**

L’ente decide, in piena autonomia, le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, in base alle proprie esigenze e al numero di tutor inseriti in organico nel rispetto delle normative vigenti.

**Progetto formativo**

Il Progetto formativo è il documento propedeutico all’attivazione del TPV. All’interno del Progetto dovranno essere indicati i dati del tirocinante e del Soggetto ospitante, il luogo e lo scaglione di inizio del tirocinio, le ore da svolgere, il nominativo del Tutor del Soggetto ospitante e gli estremi delle polizze assicurative. Sono, inoltre, fissati i compiti e le responsabilità del tirocinante nonché gli obiettivi generali e specifici coerenti con la durata del tirocinio.

**IMPORTANTE! Informazioni preliminari allo svolgimento del tirocinio:**

***Corso obbligatorio sulla Sicurezza***

Si informano gli studenti che a partire dal 1° luglio 2023 sarà possibile avviare il tirocinio curriculare soltanto dopo aver conseguito l’attestato sulla formazione obbligatoria sulla sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro. A tal fine è stata predisposta una procedura di erogazione del Corso di Formazione, su piattaforma online, in modalità e-learning a cui lo studente potrà accedervi con le proprie credenziali.

**In che modo si viene autorizzati allo svolgimento del TPV esterno LM-51?**

Una volta effettuata la verifica della regolarità e correttezza della documentazione trasmessa dal tirocinante, la commissione tirocini *pre-lauream* provvede a comunicare i nominativi degli studenti ammessi allo svolgimento del TPV.

*N.B.: I tirocini svolti in parte o interamente in assenza di autorizzazione non saranno ritenuti validi, e non potranno essere convalidate le ore svolte prima della data di autorizzazione.*

**Cosa bisogna fare una volta terminato il TPV esterno LM-51?**

Al termine del TPV, il tirocinante è tenuto a restituire la seguente documentazione:

**1-** Libretto di tirocinio con Valutazione Finale (Allegato C) che lo studente avrà stampato il giorno di inizio del tirocinio e attraverso cui, l’ente ospitante, attesterà la presenza e le attività quotidiane del programma formativo, e l’eventuale idoneità del tirocinante. Le ore di attività effettiva (festivi e pause escluse), devono essere svolte nel tempo compatibile con gli impegni universitari, la tipologia della struttura e i suoi orari, la disponibilità del tutor aziendale e con la necessità di garantire adeguati livelli qualitativi dell’esperienza di tirocinio. Resta fermo il limite previsto dalla normativa nazionale del lavoro. La durata del periodo di tirocinio non può essere superiore a 1 anno;

**2-** Relazione finale del TPV, sottoscritta dal tirocinante e dal Tutor, da redigere sull’apposito modulo predisposto (vedi Allegato D);

**3-** Questionario di valutazione sull’esperienza del tirocinio (vedi Allegato E).

La scansione della predetta documentazione, completa in ogni sua parte, deve essere trasmessa tempestivamente alla commissione tirocini all’indirizzo **tirociniopsicologia.prelaurea@unicz.it** .

Il TPV è acquisito mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità. I tirocinanti devono trasmettere in copia originale di tutta la documentazione del tirocinio (Domanda di attivazione TPV ESTERNO LM-51, Progetto Formativo e suoi allegati, libretto di tirocinio e giudizio di valutazione), che potrà essere effettuata mediante consegna a mano al Dott. Antonio Aquino, previo appuntamento contattandolo all’indirizzo antonio.aquino@unicz.it. Dopo aver terminato il TPV con esito positivo, lo studente potrà essere ammesso alla Prova Pratica Valutativa (PPV), prerequisito indispensabile per accedere alla seduta di laurea.

**Enti Convenzionati**

Le attività di tirocinio sono svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con l’Università e supervisionate da un Tutor interno all’Ente (psicologo iscritto all’Albo professionale degli Psicologi sez. A da almeno tre anni).

Qualificati (a titolo esemplificativo):

• per la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intero ente o da un suo specifico settore;

• per la presenza di uno psicologo (Tutor aziendale) iscritto all’Albo A da almeno tre anni che deve intrattenere con l’ente un rapporto professionale consistente e sistematico che non deve avere più di 5 tirocinanti nello stesso periodo.

Convenzionati:

• i rapporti tra l’Università e gli enti ospitanti sono regolati da apposite e preventive Convenzioni. Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, nel caso di esito positivo, la Convenzione con l’ente potrà essere riconfermata.

L'elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati è presente nell’Allegato F.

Il numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell'Ente nel rispetto delle norme generali previste dalla Convenzione.

**Enti non convenzionati**

Le proposte di accreditamento degli enti da convenzionare verranno valutate dalla Commissione Paritetica (Commissione Tirocini-Ordine) la quale sarà chiamata a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla Legge. Sia gli enti sia i futuri tirocinanti possono chiedere l’attivazione di una nuova convenzione seguendo la procedura riportata nel VADEMECUM pubblicato sul sito, facendone richiesta a mezzo e-mail alla commissione tirocinio pre-lauream entro le date improrogabili di seguito riportate:

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio Tirocinio** | **Richiesta di**  **convenzione/valutazione enti pubblici e privati** |
| 15 febbraio | Entro il 25 gennaio |
| 15 maggio | Entro il 10 marzo |
| 15 settembre | Entro il 10 giugno |

Si ricordano i prerequisiti che l'Ente deve soddisfare ai fini della richiesta di convenzionamento: ● essere costituito da almeno tre anni;

● avere in organico uno psicologo tutor (iscritto all'Albo professionale degli Psicologi sez. A da almeno tre anni) che intrattiene con l'Ente un rapporto di collaborazione continuativo, consolidato e rinnovabile nel tempo.

Dopo l’approvazione da parte della commissione tirocini pre-lauream e della Commissione Paritetica le strutture riceveranno il modello di convenzione da firmare digitalmente. Una volta attivata la convenzione, sarà possibile candidarsi nei periodi di tirocinio previsti. Il TPV presso gli enti non convenzionati può essere svolto soltanto dopo l’approvazione da parte della Commissione e la stipula della convenzione tra l’Università e l’Ente interessato. NOTA BENE: l’inizio del tirocinio dipende dalla firma della Convenzione dell’ente, pertanto un eventuale ritardo nella firma comporta lo slittamento al periodo successivo di tirocinio.

**TPV Estero**

Il tirocinio può essere svolto all’estero previa autorizzazione della Commissione Paritetica (Commissione Tirocini - Ordine). Per poter svolgere il tirocinio presso un ente estero, il tirocinante deve prendere autonomamente contatti con l’Ente ed inviare tramite mail alla commissione tirocini pre-lauream (**tirociniopsicologia.prelaurea@unicz.it)**, nei tre periodi previsti, la documentazione di seguito riportata: lettera di motivazione del tirocinante; i dati dell’Ente estero e le attività che svolge in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente sui TPV; i dati dello psicologo tutor, con incarico presso l’Ente estero, abilitato alla professione nel proprio Paese; il parere favorevole dell'Ente ad accogliere il tirocinante; il programma delle attività di TPV proposte dallo psicologo tutor.

N.B. I documenti prodotti dall'Ente devono essere redatti su carta intestata, con timbro e firma dell'ente, specificando il ruolo del firmatario. La documentazione dovrà essere inviata alla commissione tirocini esclusivamente nei tre periodi previsti: 1-30 settembre; 1-28 febbraio; 1-31 maggio.

La Commissione Paritetica (Commissione Tirocini-Ordine) valuta le informazioni inviate e giudica l’Ente estero idoneo o non idoneo allo svolgimento del TPV. Se l'Ente estero è giudicato idoneo, la Commissione Tirocini avvia l'iter per la stipula della convenzione. Una volta attivata la convenzione, il tirocinante deve presentare la domanda e il progetto formativo debitamente compilato, firmato e timbrato dall’Ente tramite email alla commissione tirocini, nei periodi di candidatura previsti; scaricare e compilare il libretto delle presenze; una volta terminato il TPV, inviare la scansione del libretto (compilato, firmato e timbrato; Allegato B) alla commissione tirocini.

**STRUTTURE CON SEDE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE**

È possibile svolgere il TPV all’estero fino a un massimo di 16 CFU, pari a 400 ore, presso qualificati Enti stranieri convenzionati con l’Ateneo. Sono considerati qualificati Enti stranieri convenzionabili con l’Ateneo le strutture sanitarie pubbliche o private o altri enti esteri non universitari, dove venga svolta con continuità un’attività psicologica che rientra in quelle definite dall’art. 1 della Legge n. 56/1989.

**Riferimenti normativi**

- Legge 8 novembre 2021 n. 163 - Decreto Interministeriale n. 654 del 05.07.2022